Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98

(GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007	L 182	1	12.7.2007
►M2	Regolamento (UE) n. 686/2010 della Commissione del 28 luglio 2010	L 199	4	31.7.2010
►M3	Regolamento (UE) n. 1237/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010	L 348	34	31.12.2010
►M4	Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015	L 133	1	29.5.2015

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerato quanto segue:

(1) A norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [3], il Consiglio, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, deve stabilire misure comunitarie intese a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine il Consiglio può adottare misure tecniche intese a limitare la mortalità alieutica e l'impatto ambientale delle attività di pesca.

(2) L'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti della convenzione (di seguito «convenzione di Danzica»), è stata approvata dalla decisione 83/414/CEE [4].

(3) Da quando è stata istituita dalla convenzione di Danzica, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha adottato un insieme di misure per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mar Baltico. Essa ha notificato alle parti contraenti alcune raccomandazioni intese a modificare tali misure tecniche.

[1] GU C 125 del 24.5.2005, pag. 12.
[2] Parere espresso il 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
[4] GU L 237 del 26.8.1983, pag. 4.

▼B

(4) È opportuno che la Comunità dia seguito a tali raccomandazioni. Tuttavia, poiché alla IBSFC potrebbe subentrare una cooperazione bilaterale con la Federazione russa, è opportuno che, anziché attenersi strettamente alle suddette raccomandazioni, la normativa comunitaria cerchi di stabilire, sulla base della regolamentazione esistente, un insieme globale e coerente di misure tecniche applicabili nelle acque comunitarie. Laddove le norme vigenti risultino inutilmente particolareggiate e/o non trovino giustificazione nella conservazione delle risorse, è possibile procedere a una semplificazione.

(5) Il regolamento (CE) n. 88/98 ([1]) istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 88/98 ha evidenziato alcune carenze in quest'ultimo e conseguenti problemi di applicazione e di attuazione ai quali occorrerebbe porre rimedio, in particolare attraverso la definizione di specie bersaglio e di percentuali di cattura applicabili, per la pesca con determinati attrezzi, in funzione delle varie forcelle di dimensioni di maglia e delle zone geografiche.

(7) Occorrerebbe definire le modalità di calcolo delle percentuali di specie bersaglio e di altre specie.

(8) La taglia minima di ciascuna specie dovrebbe essere fissata tenendo conto della selettività della dimensione di maglia dell'attrezzo da pesca che può essere utilizzata per tali specie.

(9) Dalle informazioni scientifiche disponibili risulta che le attività di pesca dell'anguilla con reti da traino comportano considerevoli catture accessorie di novellame di merluzzo bianco. La pesca dell'anguilla con attrezzi mobili dovrebbe pertanto essere vietata.

(10) Per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e minimizzare l'impatto delle attività di pesca nel golfo di Riga, che costituisce un ecosistema marino unico ed alquanto sensibile, sono necessarie misure speciali. L'articolo 21 dell'atto di adesione del 2003 prevede pertanto che il Consiglio modifichi il regolamento (CE) n. 88/98 anteriormente alla data di adesione, al fine di adottare le necessarie misure di conservazione nel golfo di Riga.

([1]) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2005 (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 1).

▼B

(11) Ai fini del controllo delle attività di pesca è opportuno subordinare l'accesso al golfo di Riga a permessi di pesca speciali ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali ([1]).

(12) Dalle informazioni scientifiche risulta che, nel caso del merluzzo bianco, gli attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga e aventi reti normali con nodo e maglie a losanga nel sacco e nell'avansacco sono meno selettivi di quelli dotati della finestra di tipo «BACOMA» o di quelli in cui le maglie del sacco e dell'avansacco sono ruotate di 90°. È pertanto opportuno non autorizzare, nelle acque comunitarie e per i pescherecci comunitari, l'impiego di attrezzi da traino sprovvisti di finestre di fuga di tipo BACOMA o sprovvisti di maglie del sacco e dell'avansacco ruotate di 90°, nelle attività di pesca in cui il merluzzo bianco costituisca una specie bersaglio.

(13) Il regolamento (CE) n. 1434/98 ([2]) precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.

(14) Al fine di semplificare le norme complesse del regolamento (CE) n. 1434/98, è opportuno che le disposizioni di detto regolamento applicabili al Mar Baltico siano sostituite da disposizioni generali sugli sbarchi non sottoposti a cernita di cui al presente regolamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]).

(16) È opportuno che anche le modifiche dell'allegato I e dell'allegato II, appendici 1 e 2, del presente regolamento siano adottate a norma della decisione 1999/468/CE.

(17) In considerazione del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 88/98 e sostituirlo con un nuovo testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
([2]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.
([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate nella zona geografica specificata nell'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «attrezzo mobile»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell'attrezzo, in particolare gli attrezzi da traino e da circuizione;

 i) «rete da traino»: attrezzo che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco;

 ii) «sfogliara»: attrezzo con rete da traino a bocca fissa mantenuta aperta orizzontalmente da un tubo di acciaio o di legno (asta), armata di catene o di gruppi di catene per la pesca a strascico («ground chain», «chain mat» e «tickler chain») e trainata sul fondo dall'imbarcazione da pesca;

 iii) «sciabica danese»: attrezzo da circuizione e da traino azionato da una barca mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l'apertura della sciabica. La parte di rete dell'attrezzo, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, è composta da due lunghi bracci, un corpo e un sacco;

 iv) «draga»: sacco di rete o cesto metallico montato su un'armatura di forma e dimensioni variabili, munito, nella parte inferiore, di un rastrello formato da una lama metallica, talvolta dentata;

 v) «cianciolo»: attrezzo da circuizione costituito da una rete munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura e il recupero della rete;

b) «attrezzo passivo»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura non richiede un movimento attivo dell'attrezzo, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, palangari, nasse e trappole; le reti possono essere costituite da una o più reti distinte provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

▼B

i) «rete da imbrocco» e «rete da posta impigliante»: attrezzo formato da un'unica pezza di rete e mantenuto verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; esso cattura organismi acquatici vivi che restano ammagliati o impigliati nelle sue maglie;

ii) «tramaglio»: attrezzo costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga e mantenute verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;

iii) «palangaro»: attrezzo formato da una serie di fili collegati, ancorati sul fondo o derivanti, ciascuno dei quali è provvisto di numerosi ami innescati;

c) «amo»: un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione;

d) «tempo di immersione»: l'arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;

e) «pezza di rete a maglia quadrata»: pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale della rete;

f) «sacco»: gli ultimi 8 metri di una rete da traino avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica;

g) «fodera di rinforzo»: pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco di una rete da traino e può essere fissata al sacco ad intervalli regolari;

h) «cinta posteriore»: l'ultima cinta di rinforzo fissata al sacco, misurata con le maglie stirate nel senso della lunghezza;

i) «strozzatoio»: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o dell'eventuale fodera di rinforzo, cui è attaccato mediante nodi o anelli;

j) «cinta di rinforzo»: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o della fodera di rinforzo, cui è attaccato;

k) «enca»: pezza di rete fissata all'interno di una rete mobile in modo da consentire il passaggio delle catture dalla parte anteriore a quella posteriore della rete, limitandone nel contempo le possibilità di ritorno;

l) «boa del sacco»: galleggiante attaccato al sacco;

m) «cavo del galleggiante»: cavo che collega la boa del sacco alla parte dell'attrezzo da pesca che deve essere sostenuta o di cui deve essere segnalata la posizione;

▼B

n) «avansacco»: elemento della rete da traino di forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza del sacco in ogni sua parte, che è attaccato al sacco o che ne costituisce il prolungamento;

▼M1

o) «rete da posta derivante»: qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva;

▼M4

p) «catture non intenzionali»: le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie.

▼B

CAPITOLO II

RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO

SEZIONE I

Specie bersaglio

Articolo 3

Specie bersaglio e dimensioni minime delle maglie

1. Per ciascuna delle sottodivisioni elencate nell'allegato I, le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio sono definite nell'allegato II per le attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, e nell'allegato III per le attività di pesca praticate con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli. Nessuna parte degli attrezzi o delle reti ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia più piccola all'interno di ciascuna forcella di dimensioni di maglia.

▼M4

È vietata la pesca di specie elencate negli allegati II e III con reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni inferiori a quelle specificate per le specie elencate in tali allegati.

▼B

2. Negli allegati II e III è fissata la percentuale minima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo per sottodivisione geografica e per forcella di dimensioni di maglia.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

▼B

3. Nel corso delle bordate nelle quali sono presenti draghe a bordo è vietato conservare a bordo e sbarcare qualsiasi quantitativo di risorse acquatiche viventi, salvo nel caso in cui almeno l'85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o *Furcellaria lumbricalis*.

▼M4

Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

▼B

4. In una sottodivisione è vietato l'utilizzo di reti da imbrocco o di reti da posta impiglianti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate nell'allegato III.

5. In una sottodivisione è vietato l'utilizzo di tramagli con la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più grandi non corrispondente a una delle categorie stabilite nell'allegato III, a meno che la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm. Qualora la dimensione di maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole sia inferiore a 16 mm, tutte le maglie aventi una dimensione superiore a 16 mm devono corrispondere a una delle categorie stabilite nell'allegato III.

6. Per ciascuna bordata sono vietati gli sbarchi se le catture effettuate nelle sottodivisioni elencate nell'allegato I e detenute a bordo non soddisfano le pertinenti condizioni previste nell'allegato II o nell'allegato III.

▼M4

Il primo comma non si applica a catture non intenzionali di specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

▼B

Articolo 4

Calcolo delle percentuali di specie bersaglio

1. Le percentuali di specie bersaglio di cui agli allegati II e III sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le specie elencate in tali allegati detenute a bordo dopo la cernita oppure sbarcate.

2. La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi detenuti a bordo di specie bersaglio e di altre specie elencate negli allegati II e III.

3. I quantitativi delle specie elencate negli allegati II e III che sono stati trasbordati da un peschereccio sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle percentuali di specie bersaglio per detto peschereccio.

4. Le percentuali di specie bersaglio possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

▼B

SEZIONE II

Attrezzi mobili

Articolo 5

Struttura degli attrezzi da pesca

1. È vietato l'utilizzo di dispositivi che possano ostruire o ridurre le dimensioni di maglia del sacco.

2. In deroga al paragrafo 1, sulla parte inferiore esterna del sacco di un attrezzo mobile si possono attaccare un telo, una rete o qualsiasi altro materiale destinati a prevenire o a ridurre l'usura. Detti materiali possono essere fissati soltanto sul bordo anteriore e sui bordi laterali del sacco.

3. In deroga al paragrafo 1, nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 90 mm, all'esterno del sacco della rete può essere attaccata una fodera di rinforzo. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco e in nessun caso può essere inferiore a 80 mm.

La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

a) fissata sul bordo anteriore;

b) fissata sul bordo posteriore; o

c) lungo la circonferenza tra la parte posteriore e quella anteriore.

La fodera di rinforzo può essere cucita:

a) lungo la circonferenza del sacco e dell'avansacco su una fila di maglie; o

b) longitudinalmente su un'unica fila di maglie.

4. In deroga al paragrafo 1:

a) negli attrezzi mobili si può utilizzare un'enca. L'enca può essere attaccata all'interno del sacco o nella sua parte anteriore. Le disposizioni sulle dimensioni minime delle maglie di cui all'allegato II non si applicano all'enca. La distanza tra il punto di attacco anteriore dell'enca e l'estremità posteriore del sacco deve essere almeno tripla della lunghezza dell'enca;

b) all'esterno di qualsiasi parte del sacco può essere attaccato un sensore per misurare il volume delle catture;

c) all'esterno del sacco della rete possono essere attaccati cinte di rinforzo e uno strozzatoio nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 90 mm;

d) all'esterno del sacco della rete può essere attaccato uno strozzatoio nelle attività di pesca praticate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm;

e) alle due ralinghe laterali del sacco possono essere attaccati dei galleggianti;

f) all'esterno del sacco può essere attaccata una cinta posteriore. La distanza tra la cinta posteriore e la sagola di chiusura è uguale o inferiore a 50 cm.

▼B

Articolo 6

Strutture specifiche vietate

È vietato l'utilizzo delle seguenti strutture:

a) sacchi in cui il numero delle maglie di dimensioni uguali intorno a qualunque circonferenza aumenti dall'estremità anteriore a quella posteriore;

b) avansacchi la cui circonferenza in qualsiasi punto sia inferiore alla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco a cui è fissato l'avansacco;

c) sacchi con maglie di dimensioni uguali o superiori a 32 mm con maglie non a losanga o quadrate;

d) reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm sulle quali sia fissato un sacco, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte della rete situata davanti al sacco;

e) reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia uguali o superiori a 90 mm aventi una rete con più di 100 maglie a losanga aperte e meno di 40 maglie a losanga aperte su qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe;

f) sacchi la cui metà superiore, tirata, non abbia approssimativamente le dimensioni della metà inferiore, tirata.

Articolo 7

Selettività delle attività di pesca del merluzzo bianco con reti da traino

La Commissione, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, presenta al Consiglio, entro settembre 2007, una valutazione sulla selettività degli attrezzi mobili per la pesca del merluzzo bianco in relazione ai quali il merluzzo bianco è riconosciuto specie bersaglio.

SEZIONE III

Attrezzi passivi

Articolo 8

Dimensioni e tempo di immersione

1. Nella pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli è vietato l'utilizzo di più di 9 km di reti per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 m e più di 21 km di reti per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m.

2. Il tempo di immersione delle reti di cui al paragrafo 1 non deve superare le 48 ore.

3. In deroga al paragrafo 2, non vi è un limite al tempo di immersione delle reti di cui al paragrafo 1 qualora l'attività di pesca si svolga sotto il ghiaccio.

Articolo 9

Restrizioni applicabili alle reti da posta derivanti

1. Dal 1º gennaio 2008 è vietato tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.

▼B

2. Per il 2006 e 2007 le navi a tale scopo autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono tenere a bordo reti da posta derivanti o utilizzarle per la pesca.

3. Per il 2006 e il 2007, il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare rispettivamente il 40 % e il 20 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

4. In deroga al paragrafo 3, nelle sottodivisioni 25-32 il numero massimo di navi che può essere autorizzato da uno Stato membro a tenere a bordo o a utilizzare per la pesca reti da posta derivanti non deve superare il 40 % dei pescherecci che hanno utilizzato tali reti nel periodo dal 2001 al 2003.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate a pescare con reti da posta derivanti.

Articolo 10

Condizioni applicabili alle reti da posta derivanti

1. I comandanti di pescherecci operanti con reti da posta derivanti tengono un giornale di bordo nel quale registrano giornalmente le seguenti informazioni:

a) la lunghezza totale delle reti a bordo;

b) la lunghezza totale delle reti utilizzate per ogni operazione di pesca;

c) il quantitativo, la data e la posizione delle catture accessorie di cetacei.

2. Tutti i pescherecci operanti con reti da posta derivanti devono tenere a bordo l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

SEZIONE IV

Disposizioni comuni relative agli attrezzi e al loro utilizzo

Articolo 11

Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto

Si applica il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione della maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca ([1]).

▼M4

Articolo 12

Raggiungimento delle percentuali di cattura

1. Quando organismi marini di una specie soggetta all'obbligo di sbarco sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.

([1]) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.

▼M4

2. Gli organismi marini di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturati oltre le percentuali autorizzate specificate negli allegati II e III del presente regolamento non sono sbarcati e sono rigettati immediatamente in mare.

▼B

Articolo 13

Condizioni per l'impiego degli attrezzi da pesca

1. Gli attrezzi il cui impiego è proibito in una zona geografica o durante un periodo determinati devono essere riposti in modo da non essere pronti all'impiego nella zona o nel periodo vietati. Gli attrezzi di riserva devono essere riposti separatamente e in modo che non siano pronti all'impiego.

2. Non si considerano pronti all'impiego:

a) le reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, eccetto le cocchie, sempreché:

 i) i divergenti siano fissati sul lato interno o su quello esterno del parapetto o agli archetti;

 ii) i cavi dei divergenti o i bracci siano slacciati dai divergenti o dai pesi;

b) le cocchie, i cui piombi dell'estremità dei bracci siano slacciati e riposti;

c) i palangari, le reti da imbrocco, le reti da posta impiglianti e i tramagli, sempreché:

 i) le reti siano riposte e coperte da un telone;

 ii) le lenze e gli ami siano conservati in casse chiuse;

d) i ciancioli, sempreché il cavo principale o inferiore sia slacciato dal cianciolo.

3. In deroga al paragrafo 1, ove venga utilizzato un attrezzo per il quale il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) è definito quale specie bersaglio a norma degli allegati II o III, non possono essere detenuti a bordo attrezzi di altro tipo.

▼B

CAPITOLO III

TAGLIA MINIMA DI SBARCO DEI PESCI

Articolo 14

Misurazione dei pesci

▼M4

1. Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione specificata nell'allegato IV per la specie e la zona geografica in questione o alla taglia minima di riferimento per la conservazione altrimenti fissata conformemente al diritto dell'Unione. Fatte salve le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite in un atto adottato a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.

▼B

2. La dimensione di un pesce è misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della pinna caudale.

▼M4

Articolo 14 bis

Procedura per stabilire le taglie minime di riferimento per la conservazione nell'ambito di piani di rigetto

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 di tale regolamento. Tali taglie sono stabilite mediante un atto delegato adottato a norma dell'articolo 28 *ter* del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di garantire la protezione del novellame e possono derogare, ove opportuno, alle taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nell'allegato IV del presente regolamento.

▼B

Articolo 15

Conservazione a bordo di pesci sotto misura

▼M4

1. Per quanto riguarda le catture di organismi marini sotto taglia di una specie soggetta all'obbligo di sbarco, si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1 *bis*. Se le catture di cui al paragrafo 1 sono state sbarcate, gli Stati membri mettono in atto misure volte a facilitarne l'immagazzinamento o a trovare loro delle opportunità di smercio, come il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti per la valorizzazione dei prodotti della pesca.

▼M4

1 *ter*. Gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.

▼B

2. Il paragrafo 1 non si applica ai pesci diversi da quelli definiti nell'allegato II quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia «0-15 mm» o «16-31 mm» e catturati con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, o con ciancioli, purché tali pesci non siano sottoposti a cernita e non siano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.

▼M3

Articolo 15 bis

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette ad un contingente e catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla regolamentazione dell'Unione sulla pesca in materia di misure tecniche, di controllo e di conservazione, in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 o dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([1]).

▼B

CAPITOLO IV

RESTRIZIONI RELATIVE A DETERMINATE ZONE, TIPI DI ATTIVITÀ DI PESCA O RISORSE ACQUATICHE VIVENTI

Articolo 16

Zone di divieto

Durante tutto l'anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo mobile nella zona geografica ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

1) 54°23′ N, 14°35′ E

2) 54°21′ N, 14°40′ E

3) 54°17′ N, 14°33′ E

4) 54°07′ N, 14°25′ E

5) 54°10′ N, 14°21′ E

6) 54°14′ N, 14°25′ E

7) 54°17′ N, 14°17′ E

8) 54°24′ N, 14°11′ E

9) 54°27′ N, 14°25′ E

10) 54°23′ N, 14°35′ E

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

▼B

Articolo 17

Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

1. È vietata la conservazione a bordo del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*):

a) dal 1º giugno al 15 settembre nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;

b) dal 15 giugno al 30 settembre nelle acque della sottodivisione 32.

▼M4

Se il salmone atlantico (Salmo salar) è soggetto all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di salmone. Se la trota di mare (Salmo trutta) è soggetta all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il primo comma del presente paragrafo non si applica alle catture di trota di mare. Le catture non intenzionali di salmone (Salmo salar) o trota di mare (Salmo trutta) sono sbarcate e, nel caso del salmone, imputate ai rispettivi contingenti.

È vietata la pesca di salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) con qualsiasi attrezzatura da pesca, nelle zone geografiche e nei periodi di cui al primo comma del presente paragrafo e come specificato al paragrafo 2.

▼B

2. La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.

▼M4

3. In deroga al paragrafo 1, è consentita la pesca del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) con reti trappola.

▼B

Articolo 18

Restrizioni applicabili alla pesca dell'anguilla

Durante tutto l'anno è vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili.

▼M3

Articolo 18 bis

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci ove le stesse siano catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza (*Platichthys flesus*)	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59° 30′ N	Dal 15 febbraio al 15 maggio
	Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo (*Psetta maxima*)	Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56° 50′ N	Dal 1º giugno al 31 luglio

▼M3

2. In deroga al paragrafo 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 19

Restrizioni applicabili agli sbarchi non sottoposti a cernita

1. Le catture non sottoposte a cernita sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri assicurano l'istituzione di un programma di campionamento adeguato, che consenta di monitorare efficacemente, per specie, gli sbarchi non sottoposti a cernita.

CAPITOLO V

MISURE SPECIFICHE PER IL GOLFO DI RIGA

Articolo 20

Permesso di pesca speciale

1. Le navi che intendono praticare attività di pesca nella sottodivisione 28-1 devono avere un permesso di pesca speciale rilasciato a norma all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

3. Le navi comprese in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1; e

b) la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

Articolo 21

Sostituzione di navi o di motori

1. Qualsiasi nave figurante nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, può essere sostituita da un'altra nave o da altre navi purché:

a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato; e

▼B

b) la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

2. Un motore di una qualsiasi nave figurante nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, può essere sostituito purché:

a) a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi, in alcun momento, 221 kW; e

b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), per lo Stato membro interessato.

Articolo 22

Divieto di pesca con attrezzi da traino

Nella sottodivisione 28-1 le attività di pesca con attrezzi da traino sono vietate nelle acque aventi profondità inferiore a 20 m.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Attrezzi e pratiche di pesca vietati

1. È vietato catturare risorse acquatiche viventi con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici, corrente elettrica o qualsiasi tipo di proiettile.

2. È vietato vendere, esporre o mettere in vendita risorse acquatiche viventi catturate con i metodi di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Ricerca scientifica

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le operazioni di pesca devono essere condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

b) lo Stato membro o gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca devono essere stati preventivamente informati delle operazioni di pesca; e

c) la nave che effettua le operazioni di pesca deve tenere a bordo un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di cui batte bandiera.

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse acquatiche viventi catturate per le finalità di cui al paragrafo 1 non possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita a meno che:

▼B

a) non corrispondano alle taglie minime di sbarco elencate nell'allegato IV, e per le risorse in merito alle quali sono state stabilite possibilità di pesca, tali possibilità non siano esaurite; o

b) non siano vendute direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

Articolo 25

Ripopolamento artificiale e trapianto

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di risorse acquatiche viventi, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Qualora il ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

Articolo 26

Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera

1. Gli Stati membri possono adottare, ai fini della conservazione e della gestione degli stock o per ridurre l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino, misure tecniche per la limitazione delle possibilità di pesca che:

a) integrino le misure previste dalla normativa ►**M3** dell'Unione ◄ in materia di pesca; o

b) oltrepassino le esigenze minime previste dalla normativa ►**M3** dell'Unione ◄ in materia di pesca.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai pescatori dello Stato membro interessato e sono compatibili con il diritto ►**M3** dell'Unione ◄.

3. Lo Stato membro interessato comunica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure con le condizioni di cui al paragrafo 1.

5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.

Articolo 27

Valutazione scientifica dei tipi di attrezzi

Entro il 1º gennaio 2008 la Commissione provvede affinché sia effettuata una valutazione scientifica degli effetti che l'impiego, in particolare, di reti da imbrocco, di reti da posta impiglianti e di tramagli ha sui cetacei, e affinché i risultati siano comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

▼M4

Articolo 28 bis

Procedura per l'adozione di misure tecniche nell'ambito di piani di rigetto

Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare disposizioni specifiche relative alle attività di pesca o alle specie soggette all'obbligo di sbarco, consistenti nelle misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Tali misure sono adottate mediante un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28 *ter* del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero di ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali e possono, ove opportuno, derogare alle misure stabilite nel presente regolamento.

Articolo 28 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 14 *bis* e 28 *bis* è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º giugno 2015.

3. La delega di potere di cui agli articoli 14 *bis* e 28 *bis* può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 14 *bis* e 28 *bis* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 29

Modifiche degli allegati

Le modifiche dell'allegato I e delle appendici 1 e 2 dell'allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 30

Modifiche del regolamento (CE) n. 1434/98

Il regolamento (CE) n. 1434/98 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2) all'articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe effettuate:

— nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure

— nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm, oppure

— nelle regioni 1, 2 o 3 con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate,

a meno che siano dapprima messe in vendita per consumo umano diretto senza trovare un acquirente.»;

4) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia, è permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto di aringhe catturate con qualsivoglia attrezzo da pesca alle condizioni di cui all'articolo 2.»

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 88/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Sottodivisioni della zona geografica di cui all'articolo 1 misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84

Sottodivisione 22

Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Hasenøre (56° 09′ N, 10° 44′ E) sulla costa orientale dello Jutland a punta Gniben (56° 01′ N, 11° 18′ E) sulla costa occidentale dell'isola di Sjælland; di là prosegue lungo la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Sjælland fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là, lungo la costa orientale dell'isola di Falster, fino a Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); di là prosegue diritta verso est fino a 12° 00′ di longitudine est, poi diritta verso sud fino alla costa della Germania; di là continua verso sud-ovest seguendo le coste della Germania e la costa orientale dello Jutland fino al punto di partenza.

Sottodivisione 23

Le acque delimitate da una linea che congiunge capo Gilbjerg (56° 08′ N, 12° 18′ E) sulla costa settentrionale dell'isola di Sjælland a Kullen (56° 18′ N, 12° 28′ E) sulla costa della Svezia; di là scende verso sud lungo la costa svedese fino al faro di Falsterbo (56° 23′ N, 12° 50′ E); poi attraversa l'imboccatura meridionale dell'Øresund fino al faro di Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sulla costa dell'isola di Sjælland; di là prosegue verso nord lungo la costa orientale dell'isola di Sjælland fino al punto di partenza.

Sottodivisione 24

Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55° 19′ N, 12° 28′ E) sulla costa orientale dell'isola di Sjælland e attraversa l'imboccatura meridionale dell'Øresund fino al faro di Falsterbo (55° 23′ N, 12° 50′ E) sulla costa della Svezia; di là segue la costa meridionale svedese fino al faro di Sandbammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E); da dove continua fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E) sulla costa settentrionale dell'isola di Bornholm; di là segue la costa occidentale e la costa meridionale dell'isola di Bornholm, fino al punto situato a 15° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia e prosegue poi verso ovest seguendo le coste della Polonia e della Germania fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino al punto situato a 54° 34′ di latitudine nord e 12° 00′ di longitudine est; di là prosegue verso ovest fino a Gedser Odde (54° 34′ N, 11° 58′ E); di là segue la costa orientale e settentrionale dell'isola di Falster fino al punto situato a 12° 00′ di longitudine est; di là, diritto verso nord fino alla costa meridionale dell'isola di Sjælland; di là continua verso ovest e nord lungo la costa occidentale dell'isola di Sjælland fino al punto di partenza.

Sottodivisione 25

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56° 30′ di latitudine nord e procede diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Öland; poi, dopo aver aggirato a sud l'isola di Öland fino al punto della costa orientale situato a 56° 30′ di latitudine nord, continua diritta verso est fino a 18° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino alla costa della Polonia, proseguendo poi verso ovest lungo la costa della Polonia fino al punto situato a 15° 00′ di longitudine est; di là risale diritta verso nord fino all'isola di Bornholm e quindi lungo la costa meridionale e la costa occidentale dell'isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55° 18′ N, 14° 47′ E); di là prosegue fino al faro di Sandhammaren (55° 24′ N, 14° 12′ E) sulla costa meridionale della Svezia e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

▼B

Sottodivisione 26

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord e 18° 00′ di longitudine est e procede diritta verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; quindi prosegue verso sud lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia fino al punto della costa polacca situato a 18° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione 27

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord e 19° 00′ di longitudine est e scende diritta verso sud fino alla costa settentrionale dell'isola di Gotland; di là prosegue verso sud lungo la costa occidentale dell'isola di Gotland fino al punto situato a 57° 00′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; poi va diritta verso sud fino a 56° 30′ di longitudine nord, quindi verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Öland; poi, dopo aver aggirato l'isola di Öland a sud, continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 56° 30′ di latitudine nord; di là diritta verso ovest fino alla costa della Svezia, quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

Sottodivisione 28-1

Le acque delimitate a ovest da una linea che va dal punto 57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E al punto 57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E, prosegue quindi verso sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve e continua in direzione nord-est lungo la costa occidentale dell'isola di Saaremaa; a nord da una linea che va dal punto 58° 30,0′ N, 23° 13,2′ E al punto 58° 30,0′ N, 23° 41,1′ E.

Sottodivisione 28-2

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord e 19° 00′ di longitudine est e va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Saaremaa; prosegue quindi verso sud lungo la costa occidentale dell'isola di Saaremaa fino a 57° 57,4760′ di latitudine nord e 21° 58,2789′ di longitudine est; poi verso sud fino a un punto situato a 57° 34,1234′ di latitudine nord e a 21° 42,9574′ di longitudine est; di là seguendo la costa della Lettonia verso sud fino a un punto situato a 56° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 18° 00′ di longitudine est; quindi verso nord fino a 57° 00′ di latitudine nord; di là va diritta verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Gotland, poi prosegue verso nord fino al punto della costa settentrionale dell'isola di Gotland situato a 19° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

Sottodivisione 29

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa continentale est della Svezia situato a 60° 30′ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; poi scende verso sud lungo la costa occidentale e la costa meridionale della Finlandia, fino al punto della costa continentale sud situato a 23° 00′ di longitudine est; di là scende diritta verso sud fino a 59° 00′ di latitudine nord; quindi prosegue verso est fino alla costa continentale dell'Estonia, poi verso sud lungo la costa occidentale dell'Estonia fino a un punto situato a 58° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Saaremaa; poi, dopo aver aggirato l'isola di Saaremaa a nord, continua fino al punto della costa occidentale dell'isola situato a 58° 30′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 19° 00′ di longitudine est; quindi diritta verso nord fino ad un punto della costa continentale est della Svezia situato a 59° 41′ di latitudine nord e quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

▼B

Sottodivisione 30

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e va diritta verso est fino alla costa continentale della Finlandia; di là scende verso sud lungo la costa della Finlandia fino al punto situato a 60° 30′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino alla costa continentale della Svezia, quindi verso nord, lungo la costa orientale svedese, fino al punto di partenza.

Sottodivisione 31

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63° 30′ di latitudine nord e va, dopo aver aggirato il golfo di Bothnia a nord, fino al punto della costa continentale ovest della Finlandia situato a 63° 30′ di latitudine nord; di là prosegue diritta verso ovest fino al punto di partenza.

Sottodivisione 32

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23° 00′ di longitudine est e va, dopo aver aggirato il golfo di Finlandia ad est, fino a un punto della costa occidentale dell'Estonia situato a 59° 00′ di latitudine nord; di là va diritta verso ovest fino a 23° 00′ di longitudine est; quindi risale diritta verso nord fino al punto di partenza.

▼B

ALLEGATO II

Reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe: forcelle di dimensioni di maglia, specie bersaglio e percentuali di cattura applicabili

Specie bersaglio	Forcelle di dimensioni di maglia (mm)						
	< 16	16 ≤ e < 32	16 ≤ e < 105	32 ≤ e < 90	32 ≤ e < 105	≥ 90 (3)	≥ 105 (2) (3)
	Gruppo di sottodivisioni						
	22-32	22-27	28-32	22-23	24-27	22-23	22-32
	Percentuali minime di specie bersaglio						
	90 (1)	90 (1) (5)	90 (1)	90 (1) (4)	90 (1) (4)	90	100
Cicerello (*Ammodytidae*)	*	*	*	*	*	*	*
Spratto (*Sprattus sprattus*)		*	*	*	*	*	*
Aringa (*Clupea harengus*)			*	*	*	*	*
Sogliola (*Solea vulgaris*)						*	*
Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)						*	*
Merlano (*Merlangius merlangus*)						*	*
Rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*)						*	*
Limanda (*Limanda limanda*)						*	*
Passera pianuzza (*Platichthys flesus*)						*	*
Sogliola limanda (*Microstomus kitt*)						*	*
Rombo chiodato (*Psetta maxima*)						*	*
Merluzzo bianco (*Gadus morhua*)							*

(1) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 3 % di merluzzo bianco in peso vivo.
(2) Sono autorizzate solo reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe dotate di una finestra di fuga BACOMA o di un sacco e di un avansacco T90 aventi dimensioni di maglia e caratteristiche conformi a quanto specificato nelle appendici 1 e 2.
(3) L'uso della sfogliara non è autorizzato.
(4) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 40 % di merlano in peso vivo.
(5) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 45 % di aringa in peso vivo.

▼M2

Appendice 1

Caratteristiche dei sacchi Bacoma

Descrizione

a) *Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino*

i) Il sacco è composto da due pannelli, congiunti da ralinghe di uguale lunghezza su entrambi i lati.

ii) La dimensione minima delle maglie a losanga è di 105 mm. La rete è fabbricata con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio.

iii) È vietato l'utilizzo di sacchi e avansacchi composti da un'unica pezza di rete e aventi un'unica ralinga.

iv) Il numero di maglie a losanga aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una qualsiasi circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco (figura 1).

b) *Collocazione della finestra*

i) La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco (figura 2).

ii) Essa termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 3 o 4).

c) *Dimensioni della finestra*

i) La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a losanga aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, è permesso mantenere al massimo il 20 % del numero di maglie a losanga aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 4).

ii) La finestra ha una lunghezza minima di 5,5 m.

iii) In deroga al punto ii), la finestra ha una lunghezza minima di 6 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture.

d) *Pezza di rete della finestra*

i) Le maglie della finestra hanno una dimensione minima di 120 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

ii) La pezza è montata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Per pezza di rete senza nodi si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati in cui gli angoli delle maglie sono formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia.

iii) Il diametro del filo deve essere di almeno 5 mm.

▼**M2**

e) *Altre caratteristiche*

i) La finestra di fuga Bacoma non deve essere avvolta da una cinta posteriore.

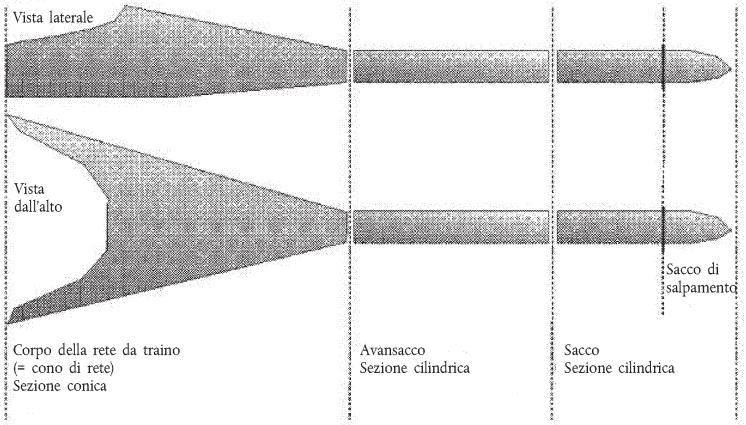
ii) La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia.

iii) Un'enca non deve sovrapporsi alla finestra di fuga Bacoma.

▼**M2**

Figura 1

Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di rete. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.



▼**M2**

Figura 2

A Avansacco

B Sacco

C Finestra di fuga, pannello a maglie quadrate

1 Pannello superiore, max. 50 maglie a losanga aperte

2 Pannello inferiore, max. 50 maglie a losanga aperte

3 Ralinghe

4 Giuntura o cucitura

5 Strozzatoio

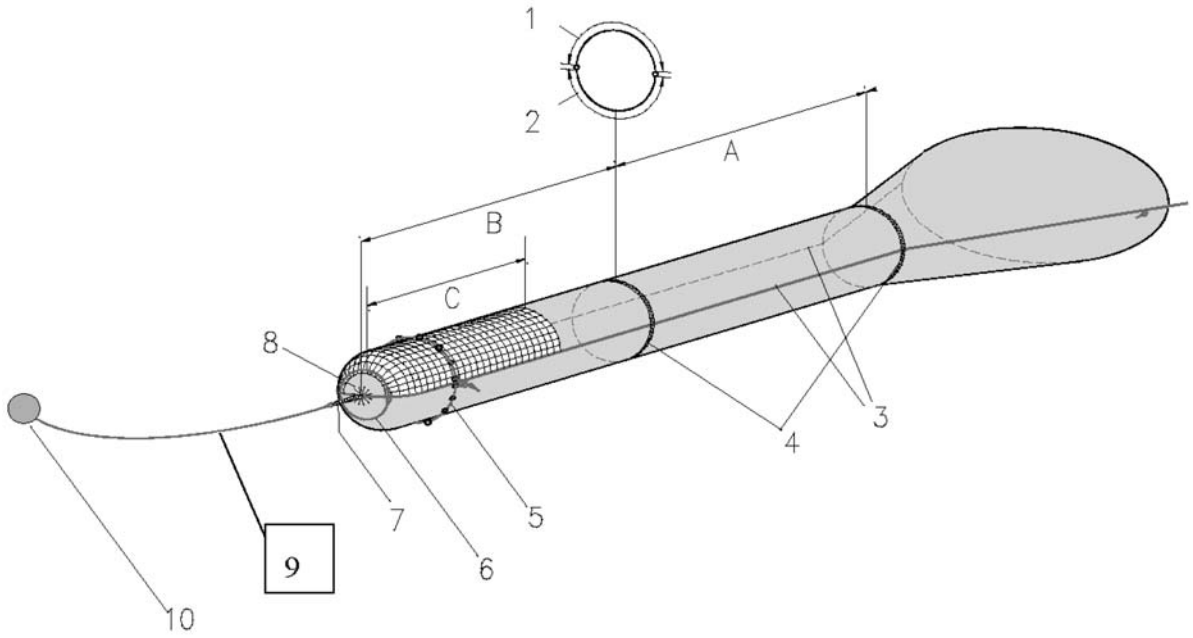
6 Cinta posteriore

7 Sagola di chiusura

8 Distanza tra la finestra e la sagola di chiusura (figure 3 e 4)

9 Grippia

10 Boa del sacco



▼**M2**

Figura 3

MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

A Pannello a maglie quadrate di 120 mm (25 lati di maglia)

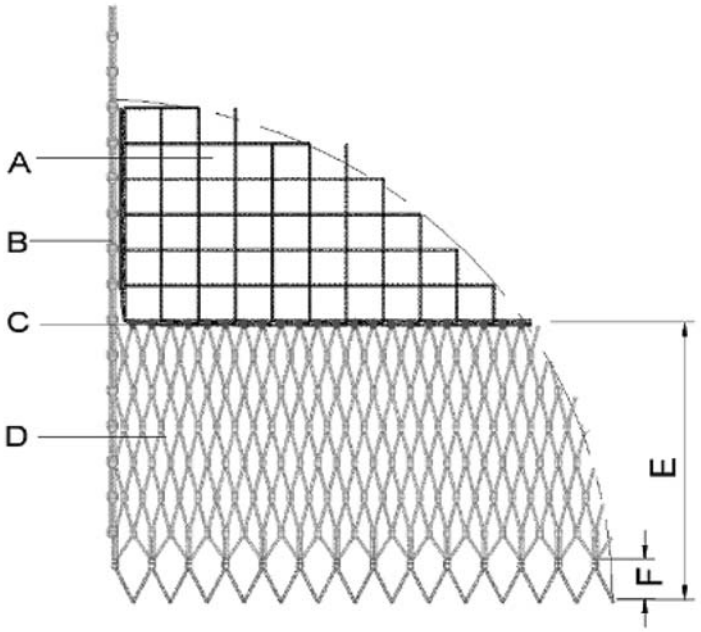
B Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

C Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga

D Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

E Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

F Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano



▼M2

Figura 4

MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA

A Pannello a maglie quadrate di 120 mm (20 lati di maglia)

B Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga

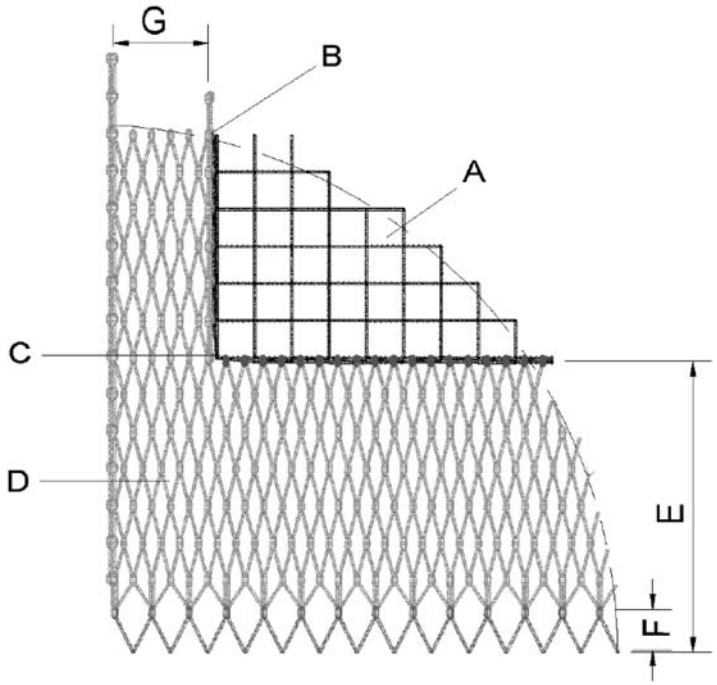
C Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga

D Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte)

E Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola

F Una fila di maglie della sagola intrecciate a mano

G Max. 10 % di maglie aperte D su entrambi i lati



▼M2

Appendice 2

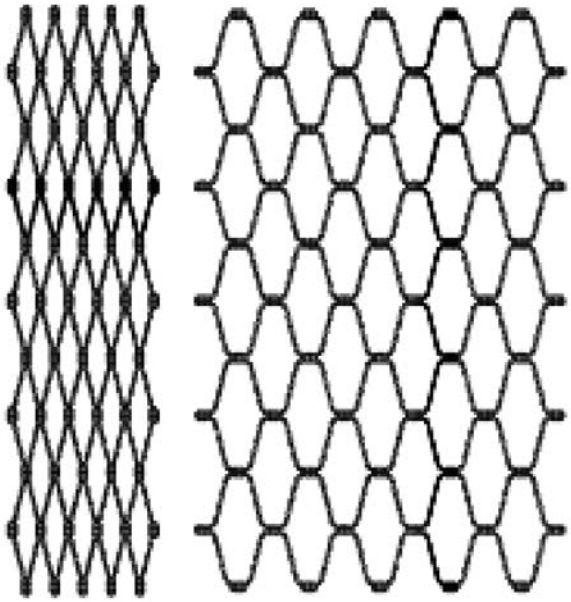
CARATTERISTICHE DELLA RETE DA TRAINO T90

a) **Definizione**

1. Per reti da traino T90 si intendono reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino.

2. La direzione del filo ritorto in una rete con maglie a losanga standard (A) e in una rete ruotata di 90° (B) è illustrata nella figura 1 qui di seguito.

Figura 1



b) **Dimensione di maglia e misura**

La dimensione di maglia è pari ad almeno 120 mm. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (*), la dimensione di maglia del sacco e dell'avansacco è misurata perpendicolarmente all'asse longitudinale dell'attrezzo da pesca.

c) **Spessore del filo ritorto**

Il sacco e l'avansacco sono fabbricati con fili di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. Questa disposizione non si applica all'ultima fila posteriore di maglie del sacco se dotata di una sagola di chiusura.

d) **Fabbricazione**

1. Il sacco e l'avansacco di maglie ruotate (T90) sono composti di due pannelli della stessa dimensione, aventi almeno 50 maglie in lunghezza e l'orientamento delle maglie sopradescritto, congiunti da due ralinghe laterali.

2. Il numero delle maglie aperte su una qualsiasi circonferenza deve essere costante dalla parte anteriore dell'avansacco alla parte posteriore del sacco.

▼M2

3. Nel punto di attacco del sacco o dell'avansacco alla sezione conica della rete da traino il numero delle maglie sulla circonferenza del sacco o dell'avansacco deve essere pari al 50 % dell'ultima fila di maglie della sezione conica della rete.

4. Il sacco e l'avansacco sono raffigurati nella figura 2 qui di seguito.

e) **Circonferenza**

Il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco e dell'avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, non è superiore a 50.

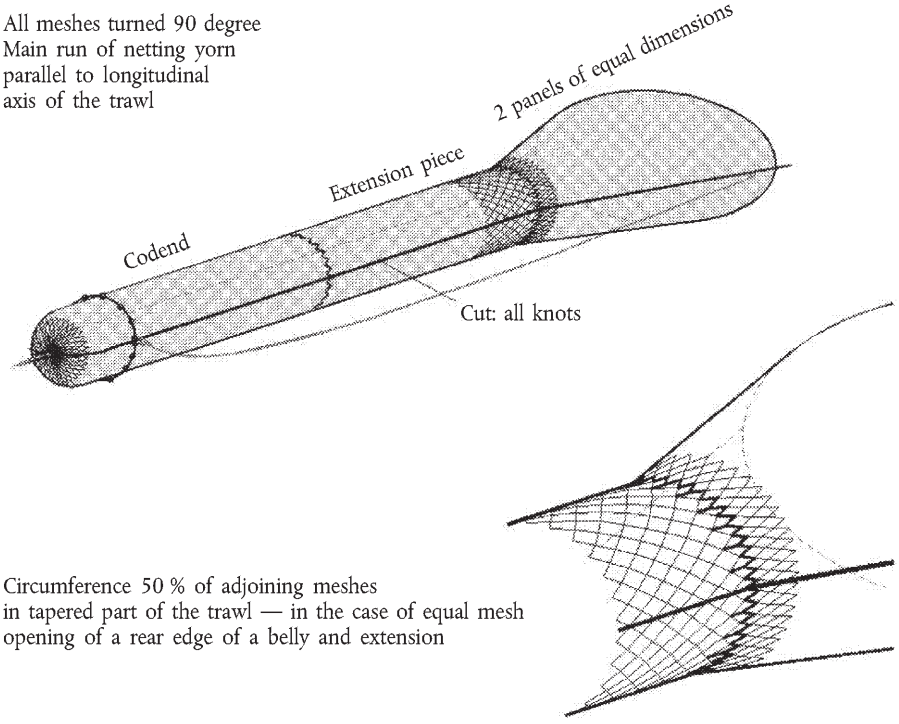
f) **Giunture**

Il bordo anteriore dei pannelli che compongono sia il sacco che l'avansacco contiene una fila di mezze maglie intrecciate. Il bordo posteriore del pannello del sacco contiene una fila completa di maglie intrecciate atta a guidare la sagola.

g) **Boa del sacco**

La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia.

Figura 2



(*) GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.

▼B

ALLEGATO III

Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli: forcelle di dimensioni di maglia e specie bersaglio

Specie bersaglio	Forcella di dimensioni di maglia (mm)				
	16 ≤ e < 110	32 ≤ e < 110	90 ≤ e < 156 (2)	110 ≤ e < 156	≥ 157
	Gruppo di sottodivisioni				
	28-32	22-27	22-23	22-32	22-32
	Percentuale minima di specie bersaglio				
	90 (1)	90 (1)	90	90	100
Spratto *(Sprattus sprattus)*	*	*	*	*	*
Aringa *(Clupea harengus)*	*	*	*	*	*
Sogliola *(Solea vulgaris)*			*	*	*
Passera di mare *(Pleuronectes platessa)*			*	*	*
Merlano *(Merlangius merlangus)*			*	*	*
Rombo liscio *(Scophthalmus rhombus)*			*	*	*
Limanda *(Limanda limanda)*			*	*	*
Passera pianuzza *(Platichthys flesus)*			*	*	*
Sogliola limanda *(Microstomus kitt)*			*	*	*
Rombo chiodato *(Psetta maxima)*			*	*	*
Merluzzo bianco *(Gadus morhua)*				*	*
Salmone atlantico *(Salmo Salar)*					*

(1) Le catture detenute a bordo comprendono al massimo il 3 % di merluzzo bianco in peso vivo.
(2) Questa forcella di dimensioni di maglia sarà ammissibile sino al 30 giugno 2006.

▼B

ALLEGATO IV

▼M4

Taglie minime di riferimento per la conservazione

▼B

Specie	Zona geografica	►M4 Taglia minima di riferimento per la conservazione di scarto ◄
Merluzzo bianco (*Gadus morhua*)	Sottodivisioni da 22 a 32	38 cm
Passera pianuzza (*Platichthys flesus*)	Sottodivisioni da 22 a 25	23 cm
	Sottodivisioni da 26 a 28	21 cm
	Sottodivisioni da 29 a 32, sud di 59°30' N	18 cm
Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)	Sottodivisioni da 22 a 32	25 cm
Rombo chiodato (*Psetta maxima*)	Sottodivisioni da 22 a 32	30 cm
Rombo liscio (*Scophthalmus rhombus*)	Sottodivisioni da 22 a 32	30 cm
Anguilla (*Anguilla anguilla*)	Sottodivisioni da 22 a 32	35 cm
Salmone atlantico (*Salmo salar*)	Sottodivisioni da 22 a 30 e 32	60 cm
	Sottodivisione 31	50 cm
Trota di mare (*Salmo trutta*)	Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32	40 cm
	Sottodivisioni da 26 a 28	50 cm

▼B

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	Articolo 14
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	—
Articolo 3, paragrafo 5	—
Articolo 4	—
Articolo 5, paragrafi 1 e 3	Articolo 3
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 6	Articolo 11
Articolo 7	Articolo 5
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 16
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 8, lettera a)	Articolo 9
Articolo 8, lettera b)	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 17
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	—
Articolo 10, paragrafo 4	—
Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13	Articolo 26
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 31
Articolo 16	Articolo 32

▼B

Regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio	Presente regolamento
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
Allegato III	Allegato IV
Allegato IV	Allegati II e III
Allegato V	Appendice 1 dell'allegato II
Allegato VI	Allegato V